



**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE**  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**  
Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527  
00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 8 DEL 9 ottobre 2018**

**ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZA "GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI (GIA' REGINAMARGHERITA) PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA TERZA ETA' IN VIA G.A.GUATTANI, 17 - ROMA**

Settore Proponente: SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALE

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

Francesca Pitucco

firma  addì 08/10/2018

Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario che con la firma del presente atto attesta che i costi sono da imputare ai seguenti Capp. ed artt. del Bilancio:

- FAVOREVOLE da accertare al Cap. 8. art. 9. del Bilancio 2018.
- FAVOREVOLE da accertare al Cap. 4. art. 2. del Bilancio 2019.
- FAVOREVOLE da imputare al Cap. 10. art. 9. del Bilancio 2018.
- FAVOREVOLE da imputare al Cap. 7. art. 4. del Bilancio 2019.
- Non comporta impegno di spesa
- NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Valentina Bonaldi


firma  addì 08/10/2018

Parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità del presente atto secondo la normativa vigente

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE ( per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

Il Segretario Generale

Domenico Giraldi

firma  addì 9-10-2018





## IL COMMISSARIO MSTRORDINARIO

Con l'assistenza del Segretario Generale Domenico Giraldi

**VISTO** lo Statuto dell'Ente approvato con D.G.R. 527 del 2 novembre 2012;

**VISTA** la DGR 471 del 2 agosto 2018, pubblicata sul BURL n. 69 del 23 agosto 2018;

**VISTO** Il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000216 del 18 settembre 2018, pubblicato sul BURL n. 78 del 25 settembre 2018

### **PREMESSO :**

- che con Deliberazione n. 28 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2015 è stato approvato l'accordo con l'Opera Pia Asilo Savoia per l'istituzione di un servizio abitativo per anziani denominato "Residenza Regina Margherita" presso il Centro Polifunzionale per la Terza Età "Sant'Eufemia" ;
- che in data 16 giugno 2015 si è proceduto alla sottoscrizione tra le parti di tale accordo, avente scadenza il 30 settembre 2018;

**DATO ATTO** che con D.G.R. n. 190 del 24 aprile 2018 le II.PP.A.B. "Pio Istituto della SS. Annunziata" e "Lascito Giuseppe e Margherita Achillini" sono state riunite all'Opera Pia Asilo Savoia in Raggruppamento II.PP.A.B

### **ESAMINATA :**

- la nota del 26 luglio 2018, acquisita in atti il 30 luglio 2018 con prot. n. 1339, con la quale il Raggruppamento II.PP.A.B. Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS Annunziata, Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, ha proposto di integrare l'eventuale futura convenzione con la messa a disposizione di n. 2 unità immobiliari dell'Ente, per le finalità di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112;
- la nota del 6 agosto 2018 prot. 1369 con la quale l'IRAS ha riscontrato la citata del 26 luglio 2018 accogliendo la proposta avanzata dal Raggruppamento per le finalità di cui alla legge 112/2016 ;



- la nota del 20 agosto 2018, acquisita in atti il 22 agosto 2018 con prot. 1456 con la quale il Raggruppamento II.PP.A.B. Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS Annunziata, Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, ha proposto un nuovo accordo tra le Amministrazioni per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività già in essere;
- la nota del 25 settembre 2018 prot. 1606 con la quale l'IRAS si rende disponibile per una definizione di un nuovo schema di accordo per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività in corso, per il prossimo triennio;

#### **DATO ATTO**

- che le due Amministrazioni, alla luce della collaborazione operativa già in atto, intendono pervenire, così come previsto dall'articolo 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dall'articolo 38 della l.r. 11/2016 recante "*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*", alla definizione ed alla sottoscrizione di un apposito Accordo istituzionale atto a consentire, nel rispetto della normativa vigente, alla valorizzazione del percorso di integrazione finora attuato al fine di valorizzare le sinergie comuni, ottimizzare l'impatto delle attività di competenza sul territorio in termini di efficacia ed efficienza e promuovere un approccio condiviso in materia di politiche sociali, avvalendosi anche del coinvolgimento attivo degli stakeholder e dello sviluppo di attività delle reti territoriali;
- che, in applicazione di quanto previsto dalla legge 328/2000 e dalla l.r. 11/2016 in ordine al sistema integrato di interventi e servizi sociali e al riconosciuto ruolo delle IPAB a concorrere per "realizzare i servizi e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare", i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi sociali – al cui interno sono annoverati anche i Municipi – possono, ai sensi del citato art. 38 della l.r. 11/2016 avvalersi direttamente delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui alla Legge n.241 del 07.08.1990, per i servizi e gli interventi programmati nei Piani Sociali di Zona e per l'istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi



**CONSTATATO :**

- che in data 27 settembre 2018, con nota acquisita in atti il 28 settembre 2018 prot. 1659, l'Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS Annunziata, Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, ha trasmesso lo schema di Accordo di Collaborazione tra il Raggruppamento "II.PP.A.B. Asilo Savoia – Pio Istituto della SS. Annunziata – Lascito Giuseppe e Margherita Achillini" e l'IPAB "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma Capitale"

**ATTESO:**

- che, come ribadito dall'ANAC anche con Delibera n. 918 del 31.08.2016," *una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito delle applicazioni dell'art.15 della L 241/90 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti con una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro alle spese sostenute e senza interferire con gli interessi di salvaguardia della normativa degli appalti pubblici*";
- che gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale e nell'ambito del Raggruppamento delle II.PP.A.B. costituito con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 190 del 24 aprile u.s. il Lascito Achillini e il Pio Istituto della Santissima Annunziata convengono di pervenire ad una sistematizzazione di quanto già in atto, mediante la sottoscrizione del citato accordo tra le due Amministrazioni redatto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 241/1990 e dall'articolo 38 della l.r. 11/2016, nel rispetto di quanto statuito in proposito dalle competenti autorità comunitarie e nazionali;

**CONSIDERATO** che nella citata nota del Raggruppamento II.PPP.A.B. del 27 settembre 2018, stante l'imminente scadenza del termine del 30 settembre 2018, nelle more della formalizzazione del nuovo accordo, è prevista e riconosciuta dal 1 ottobre una proroga del servizio già in essere per una durata massima di 30 giorni;

**RITENUTO** di approvare lo schema di accordo che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

**VISTO** il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;



**VISTO** il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTA LA** Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 11

**VISTO** il D.Lgs 33/2013;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta adeguata copertura;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, in fase di approvazione tutoria, in cui è prevista l'adeguata copertura

**SENTITO** il parere favorevole del Responsabile del Settore economico-finanziario, reso ai sensi della vigente normativa, in ordine alla compatibilità contabile del provvedimento;

**SENTITO** il parere favorevole reso dal Segretario Generale dell'Ente ai sensi della normativa vigente;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Settore Socio-Educativo-Assistenziale;

per i motivi esposti in narrativa ed all'unanimità

#### **DECRETA**

1. di approvare lo schema di accordo che, quale allegato "A", forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di stabilire, come riportato all'art. 5 dello schema di accordo, che la durata dello stesso sarà di un anno, con operatività a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto e potrà essere rinnovato alla scadenza;
3. di prorogare a far data dal 1 ottobre 2018 e per un massimo di 30 giorni, nelle more della formalizzazione del nuovo accordo, il servizio già in essere;
4. di accertare le somme che verranno erogate dal Raggruppamento II.PP.A.B. Asilo Savoia – Pio Istituto della SS. Annunziata – Lascito Giuseppe e Margherita Achillini" per il periodo presunto dal 1 al 30 ottobre 2018 al Cap. 8 art. 9 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;



5. di accertare la somma presunta di € 16.500,00 per la sostenibilità, mediante rimborso – a titolo di mero ristoro - delle spese realmente sostenute e documentate, della “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini”, già “Residenza Regina Margherita” per il periodo 1 novembre – 31 dicembre 2018 al Cap. 8 art. 9 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
6. di accertare la somma presunta di € 3.500,00 per gli interventi innovativi di residenzialità per persone con disabilità gravi di cui alla L. 112/2016, per il periodo 1 novembre – 31 dicembre 2018 al Cap. 8 art. 9 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
7. di accertare la somma presunta di € 79.000,00 per la sostenibilità, mediante rimborso – a titolo di mero ristoro - delle spese realmente sostenute e documentate, della “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini”, già “Residenza Regina Margherita” per il periodo 1 gennaio – 30 ottobre 2019 al Cap. 4 art. 2 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2019, in fase di approvazione tutoria, in cui è prevista la necessaria posta;
8. di accertare la somma presunta di € 16.500,00 per gli interventi innovativi di residenzialità per persone con disabilità gravi di cui alla L. 112/2016, per il periodo 1 gennaio – 30 ottobre 2019 al Cap. 4 art. 2 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2019, in fase di approvazione tutoria, in cui è prevista la necessaria posta.
9. di impegnare le somme necessarie allo svolgimento delle attività dal periodo presunto dal 1 al 30 ottobre 2018 al Cap. 10 art. 9 del Bilancio del corrente esercizio finanziario 2018 in cui è prevista la necessaria disponibilità;
10. di impegnare la medesima somma presunta di € 16.500,00 per la gestione della “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini”, già “Residenza Regina Margherita” per il periodo 1 novembre – 31 dicembre 2018 al Cap. ~~10~~ art. 9 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
11. di impegnare la medesima la somma presunta di € 79.000,00 per la gestione della “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini”, già “Residenza Regina Margherita” per il periodo 1 gennaio – 30 ottobre 2019 al Cap. 7 art. 4 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2019, in fase di approvazione tutoria, in cui è prevista la necessaria disponibilità;




Il Segretario Generale  
Domenico Giraldi

Il Commissario Straordinario  
Giovanni Del Prete

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del

11 OTT. 2018



Il Segretario Generale  
Domenico Giraldi





Allegato "A"

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **TRA IL RAGGRUPPAMENTO "II.PP.A.B. ASILO SAVOIA - PIO ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZATA – LASCITO GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI"**

### **E L'IPAB "ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE – ROMA CAPITALE"**

#### **Premesso che:**

Tra i compiti istituzionali di entrambi le suddette Istituzioni rientrano da sempre le politiche sociali e l'attuazione degli interventi in favore dei più deboli, minori anziani e disabili volti a migliorare la qualità della vita e garantire assistenza oltre ad attività ludico ricreative, sportive e socializzanti;

Le IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, rappresentano storicamente la prima forma di intervento pubblico in ambito educativo e sociale ed hanno usualmente quale finalità statutaria l'assistenza e la cura di minori in stato di disagio ed anziani fragili nonché l'avvio di interventi atti a ridurre le criticità in tutto il settore socio/assistenziale, anche con particolare riguardo alla famiglia;

Nell'ambito del Raggruppamento delle II.PP.A.B. costituito con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 190 del 24 aprile u.s., operano in particolare:

- a) Il Lascito Giuseppe e Margherita Achillini il quale, tenute presenti sia le originarie tavole di fondazione che le successive disposizioni statutarie si prefigge lo scopo di realizzare interventi a favore di persone anziane in situazione di svantaggio o disagio economico-sociale per assicurare loro attività di cura, servizi di tipo residenziale e semi-residenziale e/o l'erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto della povertà.
- b) il Pio Istituto della Santissima Annunziata il quale, tenute presenti sia le originarie tavole di fondazione che le successive disposizioni statutarie si prefigge, in via principale, lo scopo di progettare e realizzare servizi ed interventi di prevenzione, di sostegno e reinserimento, rivolti



a donne in situazione di svantaggio o esclusione sociale, di disagio economico, marginalità sociale o vittime di violenza, prevedendo anche, ove necessario, l'erogazione di contributi economici o l'attivazione di progetti-percorso individualizzati di concerto con i competenti servizi sociali territoriali. L'Istituzione può realizzare inoltre interventi a favore di minori, giovani e famiglie in situazione di svantaggio o disagio economico-sociale per assicurare loro attività di cura, canali di integrazione socio-educativa, strumenti di reinserimento attraverso l'attuazione di servizi di tipo residenziale e semi-residenziale, l'attivazione di progetti-percorso individualizzati e/o l'erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto alla povertà di concerto con i competenti servizi sociali territoriali;

Le due Amministrazioni, alla luce della collaborazione operativa già in atto, intendono pervenire, così come previsto dall'articolo 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dall'articolo 38 della l.r. 11/2016 recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", alla definizione ed alla sottoscrizione di un apposito Accordo istituzionale atto a consentire, nel rispetto della normativa vigente, alla valorizzazione del percorso di integrazione finora attuato al fine di valorizzare le sinergie comuni, ottimizzare l'impatto delle attività di competenza sul territorio in termini di efficacia ed efficienza e promuovere un approccio condiviso in materia di politiche sociali, avvalendosi anche del coinvolgimento attivo degli stakeholder e dello sviluppo di attività delle reti territoriali;

#### **Considerato che**

Secondo quanto statuito con Sentenza 19 dicembre 2012, n. C-159/11 della Corte di Giustizia Europea Sezione Grande e successivamente ribadito con Parere del Consiglio di Stato n. 1178 del 22 aprile 2015 e Considerazioni ANAC del 18 giugno 2015, l'art. 15 della l. 241/1990 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;

In applicazione di quanto previsto dalla legge 328/2000 e dalla l.r. 11/2016 in ordine al sistema integrato di interventi e servizi sociali e al riconosciuto ruolo delle IPAB a concorrere per "realizzare i servizi e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale, anche



mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare" i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi sociali – al cui interno sono annoverati anche i Municipi – possono, ai sensi del citato art. 38 della l.r. 11/2016 avvalersi direttamente delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui alla Legge n.241 del 07.08.1990, per i servizi e gli interventi programmati nei Piani Sociali di Zona e per l'istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi;

Come ribadito dall'ANAC anche con Delibera n. 918 del 31.08.2016, una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito delle applicazioni dell'art.15 della L 241/90 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti con una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro alle spese sostenute e senza interferire con gli interessi di salvaguardia della normativa degli appalti pubblici;

Gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale e nell'ambito del Raggruppamento delle II.PP.A.B. costituito con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 190 del 24 aprile u.s. il Lascito Achillini e il Pio Istituto della Santissima Annunziata convengono di pervenire ad una sistematizzazione di quanto già in atto, mediante la sottoscrizione del presente accordo tra le due Amministrazioni redatto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 241/1990 e dall'articolo 38 della l.r. 11/2016, nel rispetto di quanto statuito in proposito dalle competenti autorità comunitarie e nazionali;

### **Si conviene e stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 - Servizi interessati al presente Accordo di Programma**

I Servizi interessati al presente accordo sono:

- Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma Capitale – Settore Socio Educativo Assistenziale
- Raggruppamento II.PP.A.B. Asilo Savoia - Pio Istituto della Santissima Annunziata – Lascito Achillini – Servizio Socio Educativo Assistenziale

#### **Articolo 2 – Definizione di aree di attività di comune interesse**

Gli Enti sottoscrittori, assumendo come priorità della propria azione l'intervento nei confronti dei



target di cui in premessa, convengono di cooperare per assicurare la sperimentazione e il funzionamento, all'insegna dei principi di efficacia, efficienza e responsabilità, delle seguenti attività e servizi:

- a) "Residenza Giuseppe e Margherita Achillini", già denominata "Residenza Regina Margherita", collocata all'interno del Centro polifunzionale per la terza età "S. Eufemia" sito in Roma Via G.A. Guattani, 17, servizio a carattere residenziale, rientrante nelle strutture a prevalente accoglienza alberghiera, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2003, destinata ad accogliere fino a 12 persone anziane autosufficienti, sole o in coppia, e consistente in un complesso di n. 6 appartamenti provvisti di servizi sia autonomi sia centralizzati, ubicata in zona urbanizzata e fornita di adeguate infrastrutture e servizi sociali. Nell'ambito della rete dei servizi rivolti alle persone anziane, tale struttura, qualificata come "Casa Albergo" ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) della l.r. 41/2003, si pone a livello intermedio fra il servizio di assistenza domiciliare e la casa di riposo, assicurando al contempo un livello qualificato di assistenza e vita comunitaria, senza con ciò intaccare in qualsiasi modo la vita autonoma delle persone ospiti.
- b) interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 112/2016, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità, da allocare in unità immobiliari annoverate nel patrimonio indisponibile delle suddette II.PP.A.B.;

Parimenti le Parti potranno definire di comune intesa altri programmi ed interventi di tipo sociale, educativo e formativo promossi congiuntamente dalle due Amministrazioni nell'ambito delle rispettive finalità statutarie, sia mediante la partecipazione condivisa ad avvisi pubblici europei, nazionali e locali, che con particolare riguardo alla eventuale modellizzazione e riproposizione in altri contesti territoriali delle buone prassi in atto nei rispettivi servizi e progettualità già operative.



### **Art. 3 – Ripartizione dei compiti operativi e risorse logistiche, umane e finanziarie**

Gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale, in attuazione delle funzioni attribuite dalla legge 328/2000 e dal relativo Statuto:

- a) assicurano la disponibilità gratuita dei locali da adibire a sede della Residenza “Giuseppe e Margherita Achillini” consistenti nell’intero III piano del Centro Polifunzionale per la Terza Età “Santa Eufemia”, in Via G. A. Guattani, 17;
- b) provvedono, mediante le professionalità già annoverate nella propria dotazione organica e/o selezionate in esito alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalla normativa vigente, all’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali e di quelle gestionali ed accessorie a qualsiasi titolo ricomprese nella configurazione organizzativa, logistica e sociale del predetto servizio;
- c) assicurano la disponibilità gratuita di almeno n. 2 unità immobiliari annoverate nel patrimonio indisponibile dell’IPAB in quanto espressamente destinate allo svolgimento degli innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing;

Gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale, inoltre, nell’ambito del presente Accordo e tenuto conto di quanto dettagliatamente statuito in proposito dal Consiglio di Stato e dall’ANAC in materia di Accordi tra Amministrazioni, possono essere individuati dal Raggruppamento delle II.PP.A.B. ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 11/2016, quale soggetto attuatore di ulteriori servizi e/o interventi programmati nel Piano Sociale di Zona nonché per l’istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi nell’ambito delle politiche sociali, educative e assistenziali, purché coerenti con le finalità statutarie di entrambi le Istituzioni;

In tal caso, la eventuale individuazione dell’IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale quale soggetto attuatore di uno o più servizi o interventi programmati nel Piano Sociale di Zona ovvero per l’istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi nell’ambito delle politiche sociali, educative e assistenziali, mediante la forma degli Accordi tra Amministrazioni prevista



dall'articolo 15 della Legge 241/1990 e dall'articolo 38 della l.r. 11/2016, resta comunque subordinata a quanto già prescritto dal Consiglio di Stato Sezione II con il Parere n.1178 del 22.04.2015, il quale nell'escludere qualsivoglia pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno, riconosce e rende legittimo il solo rimborso – a titolo di mero ristoro - delle spese effettivamente sostenute e formalmente documentate per la realizzazione del servizio o dell'intervento concordato dalle Amministrazioni stesse.

Il Raggruppamento delle II.PP.A.B. e per esse nello specifico rispettivamente il Lascito Giuseppe e Margherita Achillini (a, b) e il Pio Istituto della Santissima Annunziata (c, d):

- a) concorre alla sostenibilità della “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini” mediante il solo rimborso – a titolo di mero ristoro - delle spese effettivamente sostenute e formalmente documentate per la realizzazione del servizio in questione fino ad un importo massimo annuo di euro 100.000,00
- b) assicura in tale ambito e sempre presso i locali collocati al III Piano del Centro Polifunzionale per la Terza Età “Santa Eufemia”, in Via G. A. Guattani, 17, l'attivazione e l'erogazione di un apposito servizio integrativo e ambulatoriale di supervisione medica rivolto agli utenti della Casa di Riposo “S. Eufemia” e della stessa “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini” eventualmente esteso a persone anziane ultrasettantenni in situazione di fragilità sociale residenti nel I e nel II Municipio di Roma Capitale;
- c) concorre all'attivazione degli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2 del presente Accordo mediante apposita erogazione liberale corrispondente ai canoni figurativi delle unità immobiliari individuate a tale scopo dagli IRAS fino ad un importo massimo annuo di euro 20.000,00.

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità inerenti il presente Accordo, le Istituzioni potranno avvalersi anche del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 168 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 del Ministro della Giustizia sulla base della convenzione già in essere tra il Tribunale di Roma e l'IPAB Asilo Savoia.

Nell'ambito delle attività promosse dal Raggruppamento II.PP.A.B. attraverso il Programma “Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità”, sarà facoltà autonoma del Raggruppamento



proseguire e se del caso implementare – previa apposita comunicazione da notificare agli IRAS - le attività a valenza sportiva e sociale di invecchiamento attivo già rivolte alle ospiti della Casa di Riposo “S. Eufemia” e della ex “Residenza Regina Margherita”, da realizzarsi anche attraverso la Società sportiva dilettantistica “Audace Savoia – Talento & Tenacia”, nonché prevedere l’eventuale sperimentazione della figura del “Social Trainer”.

In ogni caso al precipuo scopo di assicurare la continuità dei suddetti servizi nel tempo e fare fronte agli oneri gestionali connessi le Istituzioni potranno partecipare ad avvisi pubblici, bandi e/o altre procedure indette da Amministrazioni Pubbliche e/o altri Organismi, accedendo ai relativi finanziamenti, contributi e/o utilità economiche purché espressamente riconducibili alla specifica tipologia dei servizi in questione.

#### **Art. 4 – Regolamenti attuativi**

Le Istituzioni provvedono all’adozione, mediante appositi provvedimenti amministrativi, dei relativi regolamenti attuativi relativi ai singoli servizi e interventi oggetto del presente Accordo e di ogni altra forma di regolazione o atto necessario alla corretta, efficace, efficiente e trasparente conduzione amministrativa, gestionale e tecnica dei servizi di cui all’articolo 3.

L’elaborazione e la redazione dei regolamenti e di ogni altro atto di cui al presente articolo è demandata al competente Settore Socio Educativo Assistenziale degli IRAS che dopo aver provveduto in tal senso dovrà obbligatoriamente sottoporre, preliminarmente all’adozione formale degli stessi, alla preventiva valutazione e approvazione i relativi testi al Raggruppamento delle II.PP.A.B..

#### **Art. 5 - Durata**

In considerazione dell’innovatività e della multidimensionalità delle attività programmate, si stabilisce concordemente una fase sperimentale di un anno, con operatività a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo. Sulla base dell’analisi svolta con cadenza trimestrale dai referenti delle Amministrazioni in merito allo stato di avanzamento delle attività e dell’efficacia degli interventi previsti, l’accordo potrà essere rinnovato con apposito atto alla scadenza.



#### **Art. 6 – Stato di attuazione**

E' istituito il Comitato di valutazione, composto di n. 2 referenti per ciascuna delle Amministrazioni, che saranno successivamente nominati con apposito atto che provvederà tramite stesura di un programma operativo a definire le attività/progetti condivisi, decidere le strategie operative di intervento, predisporre ed attuare le fasi di monitoraggio e valutazione e con cadenza trimestrale trasmettere alle rispettive Amministrazioni apposito *report* dettagliato sullo stato di attuazione delle attività inerenti il presente Accordo.

Con cadenza almeno trimestrale i referenti all'uopo delegati dalle Parti si riuniscono per esaminare l'andamento complessivo delle attività, proponendo, ove necessario eventuali rimodulazioni delle attività al fine di assicurarne la massima efficacia sia in termini di effettiva utilità per i destinatari finali che di ottimizzazione del rapporto costi/benefici in ordine alle risorse finanziarie, logistiche ed umane destinate a tale scopo.

#### **Art. 7 – Comunicazione**

2Tutte le attività e le iniziative volte alla promozione, informazione e sensibilizzazione in merito alle attività connesse al presente Accordo, nonché ogni eventuale attività di comunicazione relativa a quanto ivi previsto, dovrà riportare i loghi, in pari evidenza, delle Parti.

In relazione alla istituzione della “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini”, gli IRAS autorizzano il Raggruppamento II.PP.A.B. ad apporre in luogo della targa marmorea già esistente apposita targa riportante la nuova denominazione del Servizio, stabilendo che i relativi costi graveranno sullo stanziamento complessivo disposto dal Lascito Achillini ed elencato all'articolo 3.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, .....

IPAB IRAS

Raggruppamento II.PP.A.B.